



IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. 231/2001

Il Sogno Società Cooperativa Sociale Onlus - Via Dell'Artigianato, 13 - 28845 Domodossola (VB)

(Approvato del Consiglio di Amministrazione il 08/05/2015)

Indice

PARTE GENERALE	5
1. Il Decreto Legislativo 231/2001	6
1.1 Responsabilità Amministrativa degli Enti	6
1.2 I reati previsti dal Decreto	6
1.3 Le sanzioni previste dal Decreto	12
1.4 Condizione esimente dalla responsabilità amministrativa	12
2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	14
2.1 Elementi del Modello	14
2.2 Modelli Organizzativi di riferimento	15
2.3 Destinatari del Modello	15
2.4 Modifiche ed aggiornamento del Modello	16
3 Percorso Metodologico di Definizione del Modello	17
3.1 Analisi delle attività	17
3.2 Analisi documentale	17
3.3 Valutazione del rischio residuo	18
4 L'Organismo di Vigilanza (OdV)	19
4.1 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza	19
4.2 Nomina OdV, decadenza dell'incarico e comunicazioni	21
4.3 Attività di reporting dell'OdV	22
4.3.1 Obbligo di informazione nei confronti dell'OdV	22
5 Sistema Sanzionatorio	25
5.1 Sanzioni per il personale dipendente	25
5.2 Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza	26
5.3 Misure nei confronti degli amministratori	27
5.4 Misure nei confronti dei soci	27
5.5 Misure nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali / commerciali	27
6 Formazione del personale	28
PARTE SPECIALE	29
Struttura della Parte Speciale	30
Protocolli generali di prevenzione	30
SEZIONE A	31
1 Reati contro la Pubblica Amministrazione	31

1.1	Le fattispecie di reato.....	31
1.2	Aree di attività "a Rischio"	32
1.3	Protocolli di prevenzione e di comportamento	33
SEZIONE B		36
2	Reati in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	36
2.1	Le fattispecie di reato.....	36
2.2	Aree di attività "a Rischio"	36
2.3	Protocolli di prevenzione e di comportamento	36
SEZIONE C		37
3	Reati societari.....	37
3.1	Le fattispecie di reato.....	37
3.2	Aree di attività "a Rischio"	37
3.3	Protocolli di prevenzione e di comportamento	38
SEZIONE D		41
4	Delitti contro la persona: omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	41
4.1	Le fattispecie di reato.....	41
4.2	Aree di attività "a Rischio"	41
4.3	Protocolli di prevenzione e di comportamento	42
SEZIONE E		44
5	Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita	44
5.1	Le fattispecie di reato.....	44
5.2	Aree di attività "a Rischio"	44
5.3	Protocolli di prevenzione e di comportamento	44
SEZIONE F.....		46
6	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	46
6.1	Le fattispecie di reato.....	46
6.2	Aree di attività "a Rischio"	46
6.3	Protocolli di prevenzione e di comportamento	46
SEZIONE G		48
7	Reati ambientali	48
7.1	Le fattispecie di reato.....	48

7.2	Aree di attività "a Rischio"	48
7.3	Protocolli di prevenzione e di comportamento	48
SEZIONE H.....		50
8	Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	50
8.1	Le fattispecie di reato.....	50
8.2	Aree di attività "a Rischio"	50
8.3	Protocolli di prevenzione e di comportamento	50
9	Altre particolari aree di attività a rischio (attività sensibili) e protocolli di prevenzione concernenti i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.	51

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 231/2001

1.1 Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Cooperative e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito anche il "D.Lgs. 231/2001" o, anche solo il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati ed essendo estese all'Ente le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'Ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "soggetti sottoposti").

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'Ente al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'Ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'Ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche solo il "Modello") previsto dal D. Lgs. 231/2001, questo non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1.2 I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e da leggi speciali ad integrazione dello stesso:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.).

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322 bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.).

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis):

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635- quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

4. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

5. Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

6. Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-sexies):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998).

7. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 29-quater);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 286/1998 art. 12);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

8. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007(art. 25-septies):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

9. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti dal D. Lgs. 231/2007 (art. 25-octies):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

10. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-nonies):

- Immissione su sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto

in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171-septies, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).

11. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

12. Reati ambientali, introdotti nel Decreto dal D. Lgs. 121/2001 (art 25-undecies):

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727--bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);

- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e s.m.i.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e s.m.i.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso o colposo di nave battente qualsiasi bandiera (artt. 8 e 9 D. Lgs. n. 202/2007).

13. Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).

1.3 Le sanzioni previste dal Decreto

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la P. A.;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della Cooperativa, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la Cooperativa svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della Cooperativa e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

1.4 Condizione esimente dalla responsabilità amministrativa

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede una forma di "esonero" dell'ente dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati, se l'ente prova che:

- a. ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, idonei a prevenire la realizzazione dei reati verificatisi;
- b. ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);

- c. le persone fisiche hanno commesso il reato, eludendo fraudolentemente, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, tale sistema deve necessariamente tenere in considerazione la legislazione prevenzionistica vigente, in particolare il D. Lgs. 81/2008.

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo consente, quindi, all'ente di potersi sottrarre alla condanna per l'illecito dipendente da reato. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità amministrativa, essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del suddetto Modello, il D. Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente ovvero modifiche legislative, la modifica del documento;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.

2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Consapevole dell'importanza di garantire condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività produttive e gestionali, al fine di tutelare i propri valori, la propria storia e l'immagine percepita dai suoi interlocutori esterni, il lavoro e la dignità dei soci lavoratori, la Cooperativa Il Sogno ha valutato necessario e rispondente alle proprie strategie procedere all'implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

La Cooperativa Il Sogno ha compiuto questa scelta fermamente convinta che l'adozione del Modello possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondamentale della propria natura e costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che collaborano al suo interno, affinché seguano, nell'espletamento della propria attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

L'obiettivo prioritario del Modello è la costruzione di un sistema complessivo di processi, di procedure e di attività di controllo che consentano di sancire la separazione di funzioni e responsabilità nello sviluppo dei processi e di determinare le modalità di documentazione e controllo dei diversi passaggi.

Attraverso le indicazioni contenute nelle diverse parti del modello, non si vuole quindi soltanto sottolineare il fermo proposito di prevenire e contrastare ogni ipotesi di condotta o comportamento illecito, ma anche indicare chiaramente le conseguenze sul piano delle sanzioni derivanti dall'eventuale commissione di illeciti.

Il Consiglio di Amministrazione, mediante apposita delibera, ha approvato e recepito il presente modello, in data 18/07/2014, unitamente alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, incaricato di svolgere i compiti di controllo sullo svolgimento delle attività e sull'applicazione del modello stesso, su cui il presente documento si sofferma in seguito.

Le successive modifiche e integrazioni del Modello rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di vigilanza.

2.1 Elementi del Modello

Il presente Modello si compone di una "Parte Generale" e di una "Parte Speciale" articolata in diverse Sezioni, predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

Nella "Parte Generale", oltre ad essere compresa una breve disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001, sono descritte le finalità ed i principi del Modello e sono individuate e regolate le caratteristiche e gli elementi essenziali del Modello: la disciplina delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, il sistema dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La "Parte Speciale" si occupa invece di individuare le fattispecie di reato che devono essere prevenute, le attività "sensibili" (quelle cioè nell'ambito delle quali è teoricamente possibile la commissione del reato), i principi e le regole di organizzazione e gestione e le misure di controllo interno deputate alla prevenzione del rischio-reato.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono parte integrante del presente Modello:

- il Codice Etico, che rappresenta uno strumento adottato autonomamente dalla Cooperativa per dichiarare una serie di principi, valori, norme e regole di condotta nelle relazioni interne ed esterne che rappresentano l'insieme dei principi deontologici aziendali, ai quali tutto il personale deve attenersi;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione. Tali atti e documenti sono reperibili e consultabili presso la sede legale (organigramma, deleghe, sistema qualità, Documento di Valutazione dei Rischi, ecc.).

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dalla Legge attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "etica aziendale", ma privo di una specifica proceduralizzazione. Anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di Confcooperative, si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

2.2 Modelli Organizzativi di riferimento

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è stato definito prendendo riferimento da alcune linee guida elaborate da associazioni di categoria ed, in particolare le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confcooperative aggiornate a settembre 2010.

2.3 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo all'interno della Cooperativa, ai soci, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Cooperativa, operano su mandato della medesima.

Per quanto concerne gli amministratori, i sindaci e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Cooperativa. condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Cooperativa ovvero con l'intenzione di arrecare a essa un vantaggio.

Il presente documento ed il Codice Etico sono formalmente messi a conoscenza di tutti i soci della Cooperativa.

La Cooperativa Il Sogno comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

2.4 Modifiche ed aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è un “atto di emanazione dell’Organismo dirigente”. Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall’art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, e sono previsti essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull’efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre Cooperative);
- modifiche della struttura organizzativa della Cooperativa, anche derivanti da mutamenti nella strategia d’impresa o derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell’efficacia del Modello e rivestono pertanto un’importanza prioritaria. Comunque, il Modello è sottoposto a procedimento di revisione ogni anno.

Essendo l’approvazione del Modello un atto di competenza del Consiglio di Amministrazione - come previsto dall’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto - anche tutte le sue successive modifiche e integrazioni saranno rimesse alla competenza del medesimo Organismo.

3 Percorso Metodologico di Definizione del Modello

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ha richiesto una serie di attività che, in sintesi, possono essere così identificate :

- Analisi delle attività aziendali rilevanti ai fini del D. Lgs 231/2001 e dei relativi rischi ed indicazione dei passi necessari per la riduzione dei rischi stessi (oggetto del documento "Data Base Rischi e Controlli preliminare alla realizzazione del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001");
- Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Stesura ed approvazione del Codice Etico;
- Adozione del Modello;
- Individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza e controllo.

3.1 *Analisi delle attività*

L'analisi delle attività e dei processi costituisce la base per la costruzione dell'intero Modello, poiché consente di individuare le aree aziendali di esposizione al rischio e le modalità di possibile commissione del reato, in relazione specifica alla realtà aziendale ed alla sua organizzazione.

L'analisi si è svolta assumendo come oggetto di indagine i diversi processi gestionali (amministrativo, gestionale, commerciale) e gli eventi gestionali che si sviluppano all'interno di tali processi (pagamenti ed incassi, gestione finanziaria etc.).

Il risultato finale è costituito dal documento "Data Base Rischi e Controlli" aziendale, preliminare alla realizzazione del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

3.2 *Analisi documentale*

Il passaggio successivo per la costruzione del Modello è rappresentato dall'analisi dei documenti (procedure, regolamenti interni, deleghe e procure) connessi alle attività individuate o con aspetti specifici delle attività stesse; particolare attenzione è stata dedicata alle procedure del Sistema Qualità (certificazione ISO 9001:2008) ed all'area amministrativo-finanziaria.

Anche in questo caso, il risultato finale è costituito dal documento "Data Base Rischi e Controlli" aziendale, preliminare alla realizzazione del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Le procedure esistenti sono state valutate in relazione ai punti di controllo descritti, anche intervistando i diretti interessati per verificare la reale applicazione dei controlli.

Relativamente ai processi per i quali non sono presenti specifiche procedure, queste devono essere predisposte prendendo spunto dai risultati dell'analisi oggetto del presente paragrafo e come indicato nel documento di analisi citato.

La formalizzazione dei processi può essere attuata anche attraverso diagrammi di flusso o altri documenti che, comunque, evidenzino i punti di controllo esistenti e siano strutturati in modo da consentirne una successiva evoluzione che ne lascia traccia documentata (ad es. indici di revisione).

All'interno dei processi deve essere rispettato il principio di separazione delle responsabilità (tra chi decide, chi autorizza, chi esegue e chi controlla) ed i poteri ed i rapporti gerarchici devono essere chiari e conosciuti.

3.3 Valutazione del rischio residuo

Per ogni processo aziendale analizzato, la Cooperativa Il Sogno ha svolto una valutazione relativa al grado di efficacia ed efficienza dei punti di controllo previsti dalle procedure in essere o adottate successivamente.

La valutazione del rischio residuo ha permesso di identificare i punti di debolezza, le proposte di miglioramento in merito e le raccomandazioni relative al possibile miglioramento dei documenti aziendali esistenti.

Alla luce delle analisi sopraccitate, sono state individuate particolarmente rilevanti per la Cooperativa, ai fini della predisposizione del presente Modello, le ipotesi di reato di cui agli artt. 24, 24-bis, 25, 25-bis, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies del Decreto, ovvero:

- A. Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- B. Reati informatici;
- C. Reati in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- D. Reati societari;
- E. Delitti contro la persona: omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- F. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita;
- G. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- H. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- I. Reati ambientali;
- J. Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati presupposto rilevanti per la Cooperativa, il Modello individua nella successiva Parte Speciale, rispettivamente alle Sezioni A, B, C, D, E, F, G, H e I le attività sensibili, ovvero le attività della Cooperativa nell'ambito delle quali i predetti reati possono essere commessi.

La Cooperativa Il Sogno si impegna, nel quadro della costante attività di monitoraggio sull'attualità del Modello, anche su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, a mantenere costantemente aggiornato l'elenco dei reati presupposto e delle relative attività sensibili.

4 L'Organismo di Vigilanza (OdV)

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Cooperativa, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili della Cooperativa.

In ossequio alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Il Sogno ha istituito – con delibera in data 08/05/2015 – l'Organismo di Vigilanza a struttura collegiale di 2 componenti, funzionalmente dipendente dal Consiglio medesimo.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione collegiale e dall'attività di reporting direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione aziendale e dei principali processi della Cooperativa;
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Cooperativa Il Sogno.

4.1 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Cooperativa della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;

- segnalare alla Cooperativa l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con i Responsabili della Cooperativa (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a Rischio reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica e posta ordinaria per segnalazioni cartacee), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Cooperativa;
- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Cooperativa ovvero di figure apicali della stessa;
- segnalare immediatamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dai Responsabili della Cooperativa;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D. Lgs. 231/2001;
- disporre che i Responsabili, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte della Cooperativa;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa assegna all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse.

L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il budget, dovrà essere autorizzato direttamente del Consiglio di Amministrazione.

4.2 Nomina OdV, decadenza dell'incarico e comunicazioni

La nomina dell'Organo di Vigilanza e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, con facoltà per lo stesso di delegare i legali rappresentanti della Cooperativa affinché provvedano con le necessarie sostituzioni in caso di dimissioni dell'Organismo di Vigilanza, riferendo al Consiglio di Amministrazione stesso che dovrà ratificare le nuova nomina.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica 3 anni e sono in ogni caso rieleggibili. Essi sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela con i Consiglieri di Amministrazione.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti della Cooperativa e professionisti esterni. Detti ultimi non debbono avere con la Cooperativa rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni alla Cooperativa, non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Cooperativa decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la sentenza di condanna della Cooperativa, passata in giudicato, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;

- per il componente legato alla Cooperativa da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato può chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi ai Consiglieri di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al CdA per la relativa presa d'atto.

4.3 Attività di reporting dell'OdV

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta con le seguenti modalità:

- almeno annualmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello. L'Organismo informa altresì del contenuto di detto rapporto scritto il Collegio Sindacale;
- occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, ove ne ravvisi la necessità, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del Consiglio di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alla suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione sia dal Collegio Sindacale e, a sua volta, potrà richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravveda l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

4.3.1 Obbligo di informazione nei confronti dell'OdV

Il D. Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Funzioni della Cooperativa, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alla procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo

formalmente richiesti alle singole Funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;

- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Funzioni;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività "a Rischio-Reato", nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni).

A tal fine sono istituiti canali dedicati di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza che consistono in un indirizzo di posta elettronica, nonché in una posta ordinaria per le segnalazioni cartacee, resi noti al personale aziendale ed ai quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo. Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante, per ottenere maggiori informazioni, sia il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo:

- per le violazioni poste in essere dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione per l'avvio delle conseguenti azioni;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte di uno o più gli Amministratori della Cooperativa, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Cooperativa o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D. Lgs. 231/2001;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale;
- gli esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;

- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori della Cooperativa, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Cooperativa;
- presunte violazioni del Codice Etico.

L'invio di dette notizie all'Organismo di Vigilanza è posto in capo alla Funzione Amministrativa.

Inoltre, dalle Funzioni societarie competenti, deve essere costantemente informato:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Cooperativa al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001,
- sui rapporti con le società di servizi, fornitori, consulenti e partner che operano per conto della Cooperativa nell'ambito delle attività "a Rischio",
- sulle operazioni straordinarie intraprese dalla Cooperativa.

L'Organismo, con il supporto della Cooperativa, definisce le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle Funzioni tenute al relativo invio.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo in un apposito archivio istituito presso la sede della Cooperativa.

5 Sistema Sanzionatorio

La definizione di un Sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello e dei principi del Codice Etico, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Cooperativa di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Cooperativa, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- comportamenti che integrano una grave trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Cooperativa in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

5.1 Sanzioni per il personale dipendente

In relazione al personale dipendente, la Cooperativa rispetta i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento (CCNL), sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello e dei principi stabiliti nel Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Cooperativa, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al paragrafo precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Cooperativa, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e della retribuzione;
- licenziamento.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
 - violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Cooperativa;
- incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
 - adotti, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Cooperativa nei confronti del dipendente stesso;
 - adotti, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Cooperativa delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla Cooperativa grave nocumento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

La Cooperativa non adotta alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Cooperativa.

5.2 Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza della Cooperativa - delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, e dei principi stabiliti nel Codice Etico, determina, in conformità a quanto disciplinato

nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Cooperativa di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 231/2001.

5.3 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione accertata delle disposizione del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso è parte integrante, o del Codice Etico da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Revisore Legale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In particolare, in caso di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione può procedere direttamente, in base alla entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite.

In caso di violazioni del Modello, da parte di uno o più amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) sono adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

5.4 Misure nei confronti dei soci

In caso di violazione del Modello da parte dei soci della Cooperativa, l'Organismo di Vigilanza ne informerà il Consiglio di Amministrazione il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale, ivi compresa l'esclusione da socio.

5.5 Misure nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali / commerciali

La violazione delle prescrizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali, commerciali o accordi di partnership con la Cooperativa, determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ovvero il diritto di recedere dal medesimo, ferma restando la facoltà della Cooperativa di richiedere il risarcimento dei danni che siano una conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 231/2001.

Al fine di perseguire il suddetto scopo, i contratti dovranno essere integrati con una specifica clausola adattata in base allo specifico rapporto contrattuale.

6 Formazione del personale

L'Organismo di Vigilanza assicura i momenti di divulgazione, informazione e formazione nei confronti dei soci e degli altri collaboratori aziendali, in merito al Codice Etico ed agli altri aspetti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

La programmazione dell'attività formativa deve assicurare i seguenti interventi:

- presentazione del Modello alla sua prima approvazione;
- resa disponibile copia del Modello presso la sede della Cooperativa per consultazione;
- incontri di aggiornamento, comunicazioni o note informative in occasione di modifiche sostanziali al modello con consegna dei documenti modificati,
- informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti con consegna di copia del Codice Etico.

PARTE SPECIALE

Struttura della Parte Speciale

Come illustrato nella Parte Generale del presente Modello, la presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi, delle attività e del contesto aziendale svolto dal management della Cooperativa. Tale processo ha portato, per ciascuno dei reati presupposto ritenuti rilevanti per la Cooperativa Il Sogno all'individuazione di alcune attività sensibili, nell'ambito delle quali è ragionevolmente ipotizzabile che possa essere commesso un reato.

Nei successivi capitoli, è data una breve disamina dei reati presupposto rilevanti per la Cooperativa, sono elencate le attività sensibili e sono definiti i principi ed i protocolli di prevenzione adottati.

Protocolli generali di prevenzione

Al fine di esercitare le forme di controllo più idonee a contrastare ragionevolmente la possibilità di commissione di reato nelle attività di cui alle sezioni seguenti, la Cooperativa si impegna a predisporre specifici protocolli per ogni attività sensibile individuata e ad attuare per ognuna di esse le seguenti norme generali di prevenzione:

- la formazione e la realizzazione delle decisioni della Cooperativa è attuata in linea con i principi e le prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice Etico;
- i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni di ciascun socio lavoratore sono formalizzati negli organigrammi e nel mansionario aziendale;
- le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Cooperativa sono sempre documentati e ricostruibili;
- i poteri assegnati con valenza verso l'esterno, sono conferiti attraverso deleghe e procure e resi pubblici;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito delle attività sensibili è effettuata coerentemente con le posizioni di responsabilità in modo da evitare sovrapposizioni funzionali che concentrino le attività decisionali, operative, di rappresentazione contabile e di controllo in un unico soggetto;
- la scelta dei consulenti esterni è effettuata sulla base dei requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- l'accesso ai dati della Cooperativa avviene conformemente al D. Lgs. n.196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari.

L'Organismo di Vigilanza verifica costantemente che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai protocolli contenuti nel presente paragrafo.

Per ciascuna delle tipologie di reato applicabili alla Cooperativa, di seguito sono indicati i protocolli specifici di prevenzione (principi generali di comportamento e di attuazione dei comportamenti prescritti nelle aree di attività a rischio).

SEZIONE A

1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

1.1 Le fattispecie di reato

In considerazione delle attività caratteristiche della Cooperativa Il Sogno, si riporta una breve descrizione dei reati potenzialmente applicabili, di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione europea (art. 316-ter c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui la Cooperativa consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui, agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione europea mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.

- *Concussione (art. 317 c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui la Cooperativa, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322-bis c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui la Cooperativa, al fine di ottenere un vantaggio, corrompa un pubblico ufficiale.

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui la Cooperativa sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- *Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato si realizza se il fatto di cui sopra descritto, riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- *Malversazione ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui, la Cooperativa, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dall'Unione europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

1.2 Aree di attività "a Rischio"

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Di seguito sono indicate le aree societarie nell'ambito dei rapporti con la P.A. in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre la Cooperativa a responsabilità ai sensi del Decreto (le c.d. "Aree a Rischio").

Le Aree "a rischio" nel cui ambito, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- A. Partecipazione a gare d'appalto promossa da un committente pubblico (Regioni, Provincie, Comuni, ASL, ASP etc.):
 - scelta della partecipazione
 - predisposizione della documentazione di gara
 - gestione dei rapporti con la stazione appaltante
 - svolgimento dei sopralluoghi
 - definizione dell'offerta economica
 - sottoscrizione del contratto
- B. Acquisizione di lavori da Enti della P.A. tramite trattativa privata;
- C. Gestione delle varianti contrattuali rispetto a lavori acquisiti da Enti Pubblici (responsabilità per concordare l'entità delle varianti e per la sottoscrizione degli aggiornamenti contrattuali);
- D. Costituzione di Cooperativa miste pubblico – privato, considerate sia le attività relative all'istruttoria propedeutica alla costituzione, compresa l'eventuale gara fra soggetti diversi, sia la costituzione stessa della Cooperativa;
- E. Gestione dei rapporti con Soggetti Istituzionali e/o Funzionari Pubblici (es.: Sindaco, Assessore, Forze dell'Ordine, etc.):
 - per la realizzazione di canali di comunicazione preferenziali;
 - per rapporti di buon vicinato;
 - o in fase di organizzazione e svolgimento di eventi (es.: campagne promozionali, mercatini, etc.);
- F. Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali (e.g., Provincia, Regione, Unione Europea), per il conseguimento di finanziamenti (e.g., a sostegno della formazione), in sede di:
 - predisposizione della richiesta;
 - verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento;

- G. Predisposizione della documentazione amministrativa, economica e tecnica richiesta dal Bando per il conseguimento del finanziamento o per la rendicontazione all'Ente Pubblico finanziatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti;
- H. Gestione del finanziamento conseguito in termini di modalità di utilizzo dello stesso;
- I. Gestione dei rapporti con Uffici centrali e/o periferici della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Dogane);
- J. Gestione dei servizi informatici, ed in particolare aventi ad oggetto e/o la gestione di collegamenti telematici con Enti Pubblici ovvero la trasmissione a questi ultimi di dati su supporti informatici;
- K. Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, etc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
- Predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro
 - Autorizzazione per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette;
 - Controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
 - Esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici;
 - Esecuzione dei pagamenti relativi a eventuali procedimenti di mobilità e CIG, etc;
- L. Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici nell'ambito del rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate, anche in occasione di verifiche ispettive:
- Stipula di una Convenzione Ordinaria o di Integrazione Lavorativa al fine di assolvere l'obbligo di assunzione dei disabili in maniera graduale e programmata;
 - Presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale dell'azienda ai competenti uffici istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna provincia;
 - Definizione del Piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età, etc;
- M. Gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni;
- N. Gestione dei rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti non relative allo svolgimento di attività caratteristiche (e.g., Garante per la Protezione dei Dati Personali) e gestione delle comunicazioni e delle informazioni ad esse dirette, anche in occasione di verifiche ispettive;
- O. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es: civili, tributari, giuslavoraistici, amministrativi, penali, etc), nomina dei legali e coordinamento attività.

1.3 Protocolli di prevenzione e di comportamento

Oltre al rispetto dei principi generali di comportamento richiamati nel Codice Etico, nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- Effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a

funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la cooperativa;

- Accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- Riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- Presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- Trovarsi in situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio e i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario da uno degli amministratori;
- Gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni o consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
- Gli eventuali accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto e con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;
- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti eccedenti i limiti di legge o in natura;
- Le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- Le richieste di contributi pubblici o altre forme di beneficio pubblico devono seguire un processo che determini i passaggi e le responsabilità nell'ambito della richiesta e della gestione inerente nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico con particolare riferimento a:

- trasparenza;
- adeguata rendicontazione;
- corretta destinazione;
- Le conclusioni delle visite ispettive e/o i verbali vengono analizzati e discussi da uno degli amministratori (ovvero l'apposito responsabile nominato per l'operazione o pluralità di operazioni), il quale assumerà le relative decisioni e le comunicherà al Consiglio di Amministrazione.
- Nel caso di ispezioni presso i servizi - salvo quelle senza preavviso di almeno 3 giorni - dev'essere garantita la presenza contemporanea (nonché la firma di eventuali Verbali) di uno degli Amministratori e del coordinatore della funzione specificamente interessata dall'oggetto di ispezione (quale ad esempio il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione o coordinatore gestionale/coordinatore del servizio, ecc).

SEZIONE B

2 Reati in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

2.1 Le fattispecie di reato

In considerazione delle attività caratteristiche della Cooperativa Il Sogno, si riporta una breve descrizione dei reati potenzialmente applicabili, di cui agli art. 25 bis del Decreto:

- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*

Il reato si configura nel caso in cui la Cooperativa spenda o metta in circolazione monete contraffatte o alterate, anche se ricevute in buona fede.

2.2 Aree di attività "a Rischio"

I reati sopra considerati hanno come presupposto la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede . Di seguito sono indicate le aree societarie nell'ambito di suddetto reato, in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre la Cooperativa a responsabilità ai sensi del Decreto (le c.d. "Aree a Rischio").

Le Aree "a rischio" nel cui ambito, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- A. Gestione degli incassi e delle operazioni di cassa per contanti

2.3 Protocolli di prevenzione e di comportamento

Oltre al rispetto dei principi generali di comportamento richiamati nel Codice Etico, nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di rimettere consapevolmente in circolazione denaro contraffatto ricevuto in buona fede a seguito delle attività di incasso. Inoltre:

- i dipendenti, ciascuno in relazione alle proprie mansioni e attribuzioni, sono tenuti ad operare secondo i principi di onestà, correttezza, impegno e rigore professionale;
- gli incaricati della gestione di denaro e valori, che operano per conto della Cooperativa, devono effettuare il controllo delle monete, banconote e valori di bollo trattati e provvedere all'immediato ritiro dalla circolazione degli stessi, in caso di accertata o sospetta falsità;
- gli incaricati della gestione di denaro e valori, i quali ricevono banconote o monete ritenute contraffatte o alterate, hanno l'obbligo di informare senza ritardo il proprio superiore, affinché provveda alle opportune denunce.

SEZIONE C

3 Reati societari

3.1 *Le fattispecie di reato*

In considerazione delle attività caratteristiche della Cooperativa Il Sogno, si riporta una breve descrizione dei reati potenzialmente applicabili, di cui agli art. 25 ter del Decreto:

- *False comunicazioni sociali (artt. 2621) e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)*

Il reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della Cooperativa con intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa; la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Cooperativa per conto di terzi; il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.

- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai soci, ad altri Organi Sociali, ovvero alle società di revisione.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

La condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*

Tale reato si configura laddove gli Amministratori, il Presidente, i Sindaci, i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Cooperativa.

3.2 *Aree di attività "a Rischio"*

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi una specifica area astrattamente a rischio. Di seguito sono indicate le aree aziendali nell'ambito della gestione societaria in cui, in assenza di opportune misure e

cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre la Cooperativa a responsabilità ai sensi del Decreto (le c.d. "Aree a Rischio").

Le Aree "a rischio" nel cui ambito, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- A. Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
 - Definizione delle poste valutative;
 - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es.: clienti, fornitori);
 - Gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
 - Gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti;
- B. Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es.: costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, etc.);
- C. Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione delle bozze di Bilancio civilistico;
- D. Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- E. Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
- F. Gestione delle trattative con Enti Privati (scelta della domanda, predisposizione della documentazione di offerta, gestione dei rapporti con l'Ente Privato, definizione dell'offerta economica, sottoscrizione del contratto).

3.3 Protocolli di prevenzione e di comportamento

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "a rischio" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Cooperativa e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter della Legge);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Cooperative;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente compresa fra quelle qui di seguito descritte;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Cooperativa, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale;
- omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività societaria, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Cooperativa ;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Al fine di impedire la realizzazione del reato ha previsto le seguenti misure:

- esplicita previsione di divieto di tali pratiche corruttive del Codice Etico;
- messa a disposizione del Collegio Sindacale dei documenti sulla gestione della Cooperativa per le verifiche proprie dei due organismi;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, CdA ed OdV per verificare l'osservanza delle regole aziendali in tema di normativa societaria.

SEZIONE D

4 Delitti contro la persona: omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

4.1 Le fattispecie di reato

In considerazione delle attività caratteristiche della Cooperativa Il Sogno, si riporta una breve descrizione dei reati potenzialmente applicabili, di cui agli art. 25 septies del Decreto:

- *Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)*

La fattispecie di reato si configura quando il fatto è commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. Tuttavia, la fattispecie delittuosa inserita nel D. Lgs. 231/2001 riguarda unicamente le ipotesi in cui l'evento-morte sia stato determinato non già da colpa di tipo generico, e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)*

Il reato si materializza verso una o più persone quando i fatti sono commessi in violazione delle norme sulla disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

4.2 Aree di attività "a Rischio"

Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche.

Le Aree "a rischio" nel cui ambito, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- A. Pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione;
- B. Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- C. Realizzazione di un adeguato sistema di deleghe;
- D. Attuazione e gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- E. Gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute;
- F. Gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i destinatari e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli;
- G. Gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.

4.3 *Protocolli di prevenzione e di comportamento*

Per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali (Datore di Lavoro, Delegato del Datore di Lavoro per la Sicurezza ex art. 16 D. Lgs. 81/2008, Dirigenti) e alla Funzioni aziendali a vario titolo coinvolte nella gestione della sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Cooperativa in tale materia nel rispetto delle procure o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti nominati dalla Cooperativa o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli Addetti al Primo Soccorso, i Medici competenti, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Cooperativa;
- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Cooperativa, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Cooperativa, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

Ogni comportamento contrario alle regole di sicurezza sul lavoro adottate dalla Cooperativa è sanzionato, nell'ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni della normativa in materia di rapporti di lavoro.

Al fine di impedire la realizzazione del reato la Cooperativa ha previsto le seguenti misure:

- adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione e di gestione, che assicuri l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs. 81/2008 art. 30;
- attenta ed approfondita Valutazione dei Rischi.

Inoltre la Cooperativa ha individuato e reso disponibili all'interno della propria organizzazione tutte le risorse, intese come risorse umane, finanziarie, tecnologiche, necessarie per attuare, mantenere attivo e migliorare in modo continuativo il proprio sistema di gestione della sicurezza del lavoro.

Lo scopo è di avere disponibile personale:

- consapevole del proprio ruolo;
- consapevole dell'importanza della conformità al sistema di gestione sicurezza;

- consapevole delle conseguenze reali o potenziali derivanti dal miglioramento da deviazioni rispetto le procedure specificate;
- competente e preparato alle risposte in caso di emergenza sulla base di un adeguato grado d'istruzione, addestramento, abilità ed esperienza.

Le singole funzioni, in collaborazione con i relativi responsabili, sono attive nel:

- analizzare le necessità di competenza presente e futura comparandola con quella già esistente;
- pianificare e dare mandato per l'attuazione degli interventi necessari;
- verificare che il personale sia sensibilizzato sulla importanza delle proprie attività e responsabilità rispetto alle conseguenze reali o potenziali sull'ambiente circostante e sulla sicurezza propria e degli altri lavoratori;
- valutare l'efficacia dell'addestramento fornito.

La Cooperativa, inoltre, assicura, attraverso un'adeguata sensibilizzazione e informazione, che le attività eventualmente affidate a personale o società esterne vengano condotte secondo criteri compatibili con il sistema di gestione sicurezza dell'azienda.

Le esigenze di formazione sono determinate dal Presidente in funzione delle strategie decise e delle richieste provenienti dalle varie funzioni aziendali, anche attraverso la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori e/o dei Lavoratori stessi. Il RSPP raccoglie le richieste e individua le esigenze, promuove e organizza corsi di formazione e definisce i criteri e le modalità per la valutazione e il controllo dei risultati.

SEZIONE E

5 Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita

5.1 Le fattispecie di reato

In considerazione delle attività caratteristiche della Cooperativa Il Sogno, si riporta una breve descrizione dei reati potenzialmente applicabili, di cui agli art. 25 octies del Decreto:

- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*

Tale reato si materializza quando si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero quando si compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*

Il reato si perfeziona quando denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto sono impiegati in attività economiche o finanziarie.

5.2 Aree di attività "a Rischio"

La Cooperativa Il Sogno ha individuato, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Cooperativa, delle aree considerate potenzialmente "a rischio reato" ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di illecita provenienza.

Le Aree "a rischio" nel cui ambito, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- A. Acquisti di beni e servizi;
- B. Pagamenti ed incassi;
- C. Gestione della fatturazione;
- D. Contributi e liberalità.

5.3 Protocolli di prevenzione e di comportamento

Oltre al rispetto dei principi generali di comportamento richiamati nel Codice Etico, nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01;
- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad euro 1.000,00;

- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad euro 1.000,00 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- Nell'ambito dei rapporti con i consulenti, fornitori, partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali deve essere rispettato il principio di correttezza, trasparenza e buona fede;
- Con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale devono essere richieste tutte le informazioni necessarie;
- Gli incarichi eventuali conferiti ad aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economici/finanziari della Cooperativa devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- Le funzioni competenti assicurano il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti; in particolare, dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine ed il soggetto che incassa le relative somme;
- I requisiti minimi fissati per la selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che la Cooperativa intende acquisire sono definiti da specifica procedura;
- In caso di conclusioni di accordi finalizzati alla realizzazione di investimenti, deve essere garantita la massima trasparenza;
- Deve essere assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che consente lo svolgimento delle attività "sensibili" nelle aree classificate "a rischio reato";
- Coloro che svolgono una attività di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

SEZIONE F

6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

6.1 *Le fattispecie di reato*

In considerazione delle attività caratteristiche della Cooperativa Il Sogno, si riporta una breve descrizione dei reati potenzialmente applicabili, di cui all'art. 25 decies del Decreto:

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

6.2 *Aree di attività "a Rischio"*

La Cooperativa Il Sogno, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Cooperativa, delle aree considerate potenzialmente "a rischio reato" ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'Area "a rischio" nel cui ambito, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è la seguente:

- A. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristi, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività.

Le attività di cui alla suddetta area "a rischio" devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche della Cooperativa e alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Cooperativa deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

6.3 *Protocolli di prevenzione e di comportamento*

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività "a rischio" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- ricorrere all'intimidazione anche per il tramite della forza fisica o di minacce o oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Cooperativa o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

SEZIONE G

7 Reati ambientali

7.1 Le fattispecie di reato

In considerazione delle attività caratteristiche della Cooperativa Il Sogno, si riporta una breve descrizione dei reati potenzialmente applicabili, di cui agli art. 25 undecies del Decreto:

- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/2006, art. 256, commi 1, 3, 5 e 6):*

Il reato si configura nel caso in cui la Cooperativa, effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza formulario ovvero indicano nel formulario dati incompleti o inesatti (D. Lgs. 152/2006, art. 258, comma 4).*

Il reato si configura nel caso in cui la Cooperativa nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- *Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006, art. 259, comma 1)*

Il reato si configura nel caso in cui la Cooperativa effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art.2 del regolamento (CEE) 01/02/1993, n.259 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art.1, comma 3, lettere a), b),) e d), del regolamento stesso.

7.2 Aree di attività "a Rischio"

La Cooperativa Il Sogno, attraverso un'analisi effettuata internamente, ha individuato "Aree" le cui attività sono state analizzate e, dove ritenuto necessario, integrate con nuove procedure di controllo, che sono comunque in costante e continuo aggiornamento.

Le Aree "a rischio" nel cui ambito, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- A. Gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito della attività aziendali

7.3 Protocolli di prevenzione e di comportamento

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività "a rischio" rispetto ai reati ambientali sopra elencati.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia ambientale;

- rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi;
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente;
- diffondere ad ogni livello dell'organizzazione i principi della presente politica ambientale e sensibilizzare i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi;
- richiedere e acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni, nonché effettuare tutte le comunicazioni o iscrizioni ambientali necessarie per lo svolgimento della propria attività;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti e la loro validità nel tempo;
- affidare le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei fornitori.

A tal riguardo, La Cooperativa Il Sogno assicura che i rifiuti sanitari sono stoccati in contenitori sigillati ed il trasporto e lo smaltimento sono affidati ad una impresa specializzata, di cui la Cooperativa ha verificato il possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Al momento del ritiro da parte dell'impresa viene compilato il registro di carico/scarico.

SEZIONE H

8 Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

8.1 Le fattispecie di reato

In considerazione delle attività caratteristiche della Cooperativa Il Sogno, si riporta una breve descrizione dei reati potenzialmente applicabili, di cui agli art. 25 duodecies del Decreto:

- *Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:*

Il reato si configura nel caso in cui la Cooperativa occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge o il cui permesso sia stato revocato o annullato, a condizione che ricorra, alternativamente, una delle seguenti circostanze:

- i lavoratori occupati irregolarmente siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati irregolarmente siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati irregolarmente siano esposti alle situazioni di grave pericolo, previste dall'art. 603-bis comma 3 del codice penale ed individuate sulla base delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro applicate.

8.2 Aree di attività "a Rischio"

La Cooperativa Il Sogno attraverso un'analisi effettuata internamente, ha individuato "Aree" le cui attività sono state analizzate e, dove ritenuto necessario, integrate con nuove procedure di controllo, che sono comunque in costante e continuo aggiornamento.

Le Aree "a rischio" nel cui ambito, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- A. Impiego di personale extra-comunitario (e gestione dei relativi adempimenti amministrativi) con riferimento alle seguenti attività:
 - Richiesta e verifica del permesso di soggiorno;
 - Monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno;
 - Verifica dei limiti di età;
 - Verifica delle condizioni di lavoro;

8.3 Protocolli di prevenzione e di comportamento

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività "a rischio" rispetto al reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sopra elencati.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- Verificare la presenza e la validità dei permessi necessari in fase di assunzione;
- Monitorare periodicamente la validità dei medesimi in fase di scadenza e richiederne l'eventuale rinnovo.

9 Altre particolari aree di attività a rischio (attività sensibili) e protocolli di prevenzione concernenti i reati informatici e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Per quanto riguarda la tipologia dei reati informatici di cui all'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, le aree di attività a rischio rilevate in sede di valutazione dei rischi si riferiscono a:

- A. gestione della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi aziendali:
- gestione dei server aziendali e delle applicazioni in uso presso la Società
 - gestione della rete telematica
 - manutenzione dei "client" assegnati al personale dipendente della Società
 - gestione delle risorse informatiche (accesso internet ed uso della posta elettronica)

Per quanto riguarda la tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, le aree di attività a rischio rilevate in sede di valutazione dei rischi si riferiscono a:

- A. aggiornamento ed utilizzo di software per la gestione dell'attività caratteristica;
- B. predisposizione di materiale pubblicitario (volantini, cartelloni, locandine, etc.);
- C. produzione di manufatti nell'ambito delle attività di legatoria.

Tutti i soggetti destinatari del presente Modello coinvolti nelle attività elencate nel precedente paragrafo devono rispettare, oltre ai protocolli generali definiti al paragrafo introduttivo della Parte Speciale, i principi e le norme di comportamento di seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico della Cooperativa Il Sogno.

Il Documento Programmatico per la Sicurezza definisce le corrette modalità di accesso ed utilizzo degli strumenti informatici, di connessione alle reti, di utilizzo della posta elettronica.

A tutti i destinatari è tassativamente vietato installare, duplicare, scaricare programmi informatici che non siano ufficialmente forniti dalla Cooperativa, nonché riprodurre, trascrivere, recitare in pubblico, diffondere, vendere o mettere in vendita o porre altrimenti in commercio un'opera altrui.